

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(COLOMBO)

col Ministro del Tesoro

(AMATO)

col Ministro dei Trasporti

(SANTUZ)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(RUGGIERO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1988

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore sui servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, con annessa tabella delle rotte, firmato a Singapore il 28 giugno 1985

ONOREVOLI SENATORI. - In data 28 giugno 1985 è stato firmato a Singapore l'Accordo aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore che disciplina i servizi aerei di linea.

Il raggiungimento di tale Accordo ha portato a termine il regime provvisorio dei servizi aerei tra Italia e Singapore ed ha segnato la fine di un periodo di incertezza nel campo delle relazioni aeronautiche bilaterali, dopo la denuncia italiana della precedente Convenzione intervenuta nel 1983.

Tale denuncia era intervenuta per promuovere nuove intese di riequilibrio nei servizi aerei tra i due Paesi che, ai sensi del vecchio Accordo, avevano finito con l'essere sbilanciate a favore della Singapore Airlines.

Tale obiettivo appare conseguito con il nuovo testo che si sottopone a ratifica, il quale ha fornito il quadro adeguato per intese tra le autorità aeronautiche ed i vettori designati dai due Paesi su frequenze, capacità e tariffe.

La parte normativa dell'Accordo è redatta sulla base di uno schema tipo.

L'articolo 1 prevede delle definizioni generali di carattere tecnico.

L'articolo 2 regola l'applicazione della Convenzione di Chicago all'Accordo in esame.

L'articolo 3 disciplina i diritti di sorvolo, di scalo tecnico e di scalo commerciale con il divieto di cabotaggio per le imprese designate.

L'articolo 4 definisce le modalità di designazione di una compagnia aerea per l'esercizio dei servizi concordati.

L'articolo 5 regola i casi di revoca o sospensione dei diritti concessi determinandone le modalità.

L'articolo 6 concerne la materia doganale: in particolare viene concessa alle imprese designate l'esenzione dagli oneri doganali per carburante, oli lubrificanti, provviste di bordo, parti di ricambio e attrezzature normali di bordo.

L'articolo 7 disciplina l'offerta di capacità, determinando dei principi di riferimento. In particolare i servizi concordati forniti dalle

compagnie designate dovranno essere ragionevolmente correlati alle esigenze del traffico verso il e dal territorio di ciascuna Parte contraente ed alle esigenze di un esercizio economico dei servizi diretti.

L'articolo 8 fissa le modalità per la determinazione delle tariffe, applicando possibilmente il meccanismo adottato dall'Associazione internazionale del trasporto aereo.

L'articolo 9 disciplina l'entrata, la permanenza e la partenza dai territori nazionali di aeromobili in servizio aereo internazionale, nonché di equipaggi, passeggeri, merci e poste.

L'articolo 10 regola la validità ed il riconoscimento di licenze e certificati di aeronavigabilità, brevetti di attitudine e licenze rilasciati o resi validi da entrambe le Parti contraenti.

L'articolo 11 riguarda la rappresentanza delle compagnie ed in particolare l'apertura ed il mantenimento di uffici di rappresentanza da parte delle compagnie designate, prevedendo altresì il possibile impiego di cittadini di Paesi terzi subordinatamente all'approvazione delle autorità competenti.

L'articolo 12 concede a ciascuna compagnia designata il diritto di trasferire liberamente gli introiti realizzati nel territorio dell'altra Parte contraente.

L'articolo 13 permette la modifica dell'Accordo stesso, tramite consultazioni, il cui esito dovrà essere notificato con uno scambio di note diplomatiche.

L'articolo 14 disciplina la soluzione di eventuali controversie sulla interpretazione o l'applicazione dell'Accordo attraverso il ricorso ad un tribunale arbitrale.

L'articolo 15 prevede la futura conformità dell'Accordo ad eventuali convenzioni generali multilaterali riguardanti il trasporto aereo.

L'articolo 16 regola lo scambio e l'informazione reciproca di notizie riguardanti il traffico sui servizi aerei.

L'articolo 17 definisce i termini entro i quali ciascuna Parte contraente può denunciare l'Accordo.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 18 concerne l'entrata in vigore dell'Accordo stesso.

L'annesso all'Accordo aereo determina le rotte che possono essere operate da ciascuna compagnia designata.

L'Accordo in esame prevede, all'articolo 6, l'esenzione dai diritti doganali, spese di ispezione e ogni altro carico fiscale per una serie di beni e materiali connessi con il servizio.

Si fa presente al riguardo che già attualmen-

te nei confronti della compagnia di bandiera della controparte si applicano le esenzioni doganali in forza degli articoli 252 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, poichè lo Stato di Singapore applica all'Italia il trattamento di reciprocità (cfr. in particolare l'articolo 262 di detto decreto).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore sui servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, con annessa tabella delle rotte, firmato a Singapore il 28 giugno 1985.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE
FOR AIR SERVICES BETWEEN AND BEYOND THEIR RESPECTIVE TERRITORIES

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Singapore hereinafter called in the present Agreement the Contracting Parties being signatories to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944;

Desiring to conclude an Agreement, for the purpose of regulating the air services between and beyond the two countries;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

DEFINITIONS

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:

- (a) the term "the Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944, and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under Articles 90 and 94(a) thereof so far as those Annexes and amendments have become effective for or been ratified by both Contracting Parties:
- (b) the term "Aeronautical Authorities" means, in the case of the Italian Republic, the Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile and any person or body authorized to perform a particular function to which this Agreement relates; in the case of the Republic of Singapore, the Minister for Communications and Information and any person or body authorized to perform a particular function to which this Agreement relates;

- (c) the term "designated airline" means an airline which has been designated and authorized in accordance with Article 4 of this Agreement;

- (d) the term "territory" in relation to a State has the meaning assigned to it in Article 2 of the Convention;

- (e) the terms "air service", "international air service", "airline" and "stop for non-traffic purposes" have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention.

ARTICLE 2

APPLICABILITY OF CHICAGO CONVENTION

The provisions of the Convention insofar as those provisions are applicable to international air services shall also apply to this Agreement.

ARTICLE 3GRANT OF RIGHTS.

(1) Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in the present Agreement for the purpose of establishing and operating air services on the routes specified in the appropriate Schedule of the Annex hereto (hereinafter called "the agreed services" and the "specified routes").

(2) Subject to the provisions of the present Agreement, the airline designated by each Contracting Party shall enjoy the following privileges:

- (a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;
- (b) to land in the territory of the other Contracting Party for non-traffic purposes and;
- (c) while operating on the specified routes, to make stops in the territory of the other Contracting Party at the points specified in the Annex for purposes of taking on board and discharging passengers, cargo and mail coming from or destined for other points so specified.

(3) Nothing in paragraph (2) of this Article shall be deemed to confer on the airline of one Contracting Party the privilege of taking on board, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo and/or mail carried for remuneration or hire and destined for another point in the territory of that other Contracting Party.

ARTICLE 4DESIGNATION OF AIRLINES

(1) Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one airline for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.

(2) On receipt of such designation the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs (3), (4) and (5) of this Article, without delay grant to the designated airline the appropriate operating authorization.

(3) The Aeronautical Authorities of one Contracting Party may require the airline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfill the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied to the operation of international air services by such Authorities in conformity with the provisions of the Convention.

(4) Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorization referred to in paragraph (2) of this Article, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by a designated airline of the rights specified in Article 3 of this Agreement, in any case where the said Contracting Party is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals.

(5) When the airline of each Contracting Party has been so designated and authorized it may begin at any time to operate the agreed services, provided that a tariff established in accordance with the provisions of Article 8 of this Agreement is in force in respect of those services.

ARTICLE 5REVOCATION OR SUSPENSION OF RIGHTS

(1) Each Contracting Party shall have the right to revoke an operating authorization or to suspend the exercise of the rights specified in Article 3 of this Agreement by the airline designated by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of these rights:

- (a) in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in nationals of such Contracting Party; or
- (b) in the case of failure by that airline to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting these rights; or
- (c) in case the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.

(2) Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph (1) of this Article is essential to prevent further infringements of laws or regulations, such right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.

ARTICLE 6EXEMPTION FROM CHARGES ON EQUIPMENT, FUEL, STORES, ETC

(1) Aircraft of the airline designated by each Contracting Party, operating on international air services provided for in the present Agreement, as well as the regular equipment, spare parts, supplies of fuel and lubricants and stores on board, present in the abovementioned aircraft, will be exempt from customs duties, inspection fees and any other fiscal charge on arriving in the territory of the other Contracting Party.

(2) There will also be exempt from said customs duties, inspection fees and fiscal charges, excluding the charges relating to services rendered:

- (a) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts and regular airborne equipment introduced in the territory of each Contracting Party by the designated airline of the other Contracting Party and exclusively intended for use by aircraft of the said airline;
- (b) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts and regular airborne equipment, taken on board in the territory of each Contracting Party by the aircraft of the designated airline of one Contracting Party, while operating the agreed services, within limits and conditions fixed by the competent Authorities of the said other Contracting Party, and intended solely for use and consumption during the flight.

(3) The materials benefitting by the exemptions from customs duties and other fiscal charges, provided for in the preceding paragraphs, will not be used for purposes other than international air services and must be re-exported if not used, unless their transfer to other international airline is granted, or their permanent importation is permitted, in accordance with the provisions in force in the territory of the interested Contracting Party.

(4) The exemptions set out in this Article, applicable also to the part of the abovementioned materials used or consumed during the flight over the territory of the Contracting Party granting the exemptions, are granted on a reciprocal basis and may be subject to compliance with the formalities generally applied in the said territory, including customs controls.

ARTICLE 7PRINCIPLES GOVERNING CAPACITY

(1) There shall be fair and equal opportunity for the designated airline of each Contracting Party to operate the agreed services on the specified routes between and beyond their respective territories.

(2) In operating the agreed services, the designated airline of each Contracting Party shall take into account the interests of the designated airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the whole or part of the same routes.

(3) The agreed services provided by the designated airline of each Contracting Party shall bear close relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have as their primary objective the provision, at a reasonable load factor, of capacity adequate to carry the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail originating from or destined for the territory of the Contracting Party which has designated the airline.

(4) Provision for the carriage of passengers, cargo and mail both taken on board and discharged at points on the specified routes in the territories of States other than those designating the airlines shall be made in accordance with the general principle that capacity shall be related to:

- (a) traffic requirements to and from the territory of the Contracting Party which has designated the airline;

(b) traffic requirements of the area through which the airline passes after taking account of other transport services established by airlines of the States comprising the area; and

(c) the requirements of through airline operations.

(5) The Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall agree to the practical application of the principles contained in the previous paragraphs of this Article.

ARTICLE 8TARIFFS

(1) For the purpose of the following paragraphs, the term "tariff" means the price to be paid for the carriage of passengers and cargo and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail.

(2) The tariffs to be charged by the airline of one Contracting Party for carriage to or from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including cost of operation, reasonable profit, and the tariffs of other airlines for any part of the specified routes.

(3) The tariffs referred to in paragraph (2) of this Article shall, if possible, be agreed in respect of each of the specified routes by the designated airlines concerned of both Contracting Parties, after consultation with the other airlines operating over the whole or part of the route, and such agreement shall whenever possible, be reached by the use of the procedures of the International Air Transport Association for the working out of tariffs.

(4) The tariffs so agreed shall be submitted for the approval of the Aeronautical Authorities of both Contracting Parties at least ninety (90) days before the proposed date of their introduction. In special cases, this period may be reduced, subject to the agreement of the said Authorities.

(5) This approval may be given expressly. If neither of the Aeronautical Authorities has expressed disapproval within forty-five (45) days from the date of submission, in accordance with paragraph (4) of this Article, these tariffs shall be considered as approved. In the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph (4), the Aeronautical Authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be less than forty-five (45) days.

(6) If a tariff cannot be agreed in accordance with paragraph (3) of this Article, or if, during the period applicable in accordance with paragraph (5) of this Article, one Aeronautical Authority gives the other Aeronautical Authority notice of its disapproval of a tariff agreed in accordance with the provisions of paragraph (3) of this Article, the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties shall endeavour to determine the tariff by mutual agreement.

(7) If the Aeronautical Authorities cannot agree on any tariff submitted to them under paragraph (4) of this Article, or on the determination of any tariff under paragraph (6) of this Article, the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article 14 of this Agreement.

(8) A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until a new tariff has been established in accordance with the same provisions.

ARTICLE 9LAWS AND REGULATIONS

(1) The laws, regulations and administrative requirements of one Contracting Party relating to the admission to, the stay in or departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation, or to the operation and navigation of such aircraft while within its territory, shall be applied to the aircraft of the airline designated by the other Contracting Party and shall be complied with by such aircraft upon entrance into or departure from and while within the territory of the first Contracting Party.

(2) The laws, regulations and administrative requirements of one Contracting Party relating to the admission to, the stay in or departure from its territory of passengers, crew, cargo or mail of aircraft, including regulations relating to entry, clearance, immigration, passports, customs and quarantine, shall be complied with by or on behalf of such passengers, crew, cargo or mail of the airline of the other Contracting Party upon entrance into or departure from and while within the territory of the first Contracting Party.

(3) Each Contracting Party undertakes not to grant any preferences to its own airline with regard to the designated airline of the other Contracting Party in the application of the laws, regulations and administrative requirements provided for by the present Article.

ARTICLE 10RECOGNITION OF LICENCES AND CERTIFICATES

(1) Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or rendered valid by either Contracting Party shall, during the period of their validity subject to the provisions of paragraph (2) of this Article, be recognized as valid by the other Contracting Party.

(2) Each Contracting Party reserves the right to refuse to recognize as valid, for the purpose of flight over its territory, certificates of airworthiness, certificates of competency or licences granted to or rendered valid for its own nationals by the other Contracting Party or by a third State.

ARTICLE 11AIRLINE REPRESENTATION

(1) Each Contracting Party shall grant to the designated airline of the other Contracting Party, on a basis of reciprocity, the right to maintain in the points specified in the route schedule on its territory offices, administrative, commercial and technical personnel chosen among nationals from either or both Contracting Parties as may be necessary for the requirements of the designated airline.

(2) The employment of the third Country nationals in the territory of either Contracting Party shall be permitted subject to the authorization of the competent Authorities.

(3) All the above personnel shall be subject to the laws relating to the admission and stay in the territory of the other Contracting Party such as the laws, regulations and administrative requirements applicable in that territory.

(4) The number of such personnel, established on agreement between the designated airlines, shall be submitted for approval to the appropriate Authorities of the two Contracting Parties.

(5) Each Contracting Party will provide for any necessary assistance and facilities to said offices and personnel.

ARTICLE 12TRANSFER OF EARNINGS

(1) Each Contracting Party grants to the designated airline of the other Contracting Party, on the basis of reciprocity, the right to sell freely air transport services, either directly or through an agent in any currency.

(2) The airline of each Contracting Party shall be free to transfer from the territory of sale to its own country the excess of receipts over expenditure in relation to sales for the transportation of passengers, cargo, mail and ancillary or supplementary services and interests earned on such revenues while on deposit awaiting transfer.

(3) The airline of each Contracting Party shall receive approval for such transfers within at most 10 (ten) days of application, into a freely convertible currency, at the official rate of exchange on the date of application.

(4) The airline of each Contracting Party shall be free to effect the actual transfer of revenues deposited on receipt of approval, without being subject to any fiscal charge, limitation or delay.

(5) If one of the Contracting Parties imposes charges or limitation or delays to the transfers of the designated airlines of the other Contracting Party, the latter shall be entitled to suspend the exercise by the designated airline of the former Contracting Party of the rights specified in paragraphs (2), (3) and (4) of this Article.

ARTICLE 13CONSULTATION

(1) In a spirit of close cooperation, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of this Agreement and the Annex attached hereto.

(2) If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provision of this Agreement, it may at any time propose in writing such modification to the other Contracting Party. Consultations between the two Contracting Parties concerning such proposed modification may be either oral or in writing and shall unless otherwise agreed begin within a period of sixty (60) days from the date of the request made by one of the Contracting Parties.

(3) In the event that either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the Annex to this Agreement such modification shall be agreed upon in consultation between the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties.

(4) Any modification to this Agreement or its Annex in accordance with paragraphs (2) and (3) of this Article shall come into effect when such modification has been confirmed by an Exchange of Notes through the diplomatic channel.

ARTICLE 14SETTLEMENT OF DISPUTES

(1) If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation.

(2) If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer the dispute for decision to some person or body; if they do not so agree, the dispute shall at the request of either Contracting Party be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated. Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice through diplomatic channels requesting arbitration of the dispute by such a tribunal, and the third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty (60) days. If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed within the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organization may at the request of either Contracting Party appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires. In such a case the third arbitrator shall be a national of a third State and shall act as President of the arbitral tribunal.

(3) The Contracting Parties shall comply with any decision given under paragraph (2) of this Article.

(4) If and so long as either Contracting Party or the designated airline of either Contracting Party fails to comply with a decision given under paragraph (2) of this Article, the other Contracting Party may limit, withhold or revoke any rights or privileges which it has granted by virtue of the present Agreement to the Contracting Party in default or to the designated airline of that Contracting Party or to the designated airline in default.

ARTICLE 15ADAPTATION TO MULTILATERAL CONVENTIONS

In the event of the conclusion of a multilateral Convention or Agreement concerning air transport to which both Contracting Parties adhere, this Agreement shall be modified to conform to the provisions of such Convention or Agreement, by consultations between the two Contracting Parties.

ARTICLE 16PROVISION OF STATISTICS

The Aeronautical Authorities of a Contracting Party shall supply the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party, on request, with periodic statistics or other similar information as may be reasonably required relating to the traffic carried on the agreed services by the respective designated airlines, to/from the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 17TERMINATION

Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement; such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization. In such case the Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.


ARTICLE 18

ENTRY INTO FORCE


This Agreement shall come into force as soon as the Contracting Parties exchange their respective instruments of ratification.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Singapore, in the English language, this 28th day of June, 1985.



SALVATORE CINA
FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC



NG WEE HIONG
FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF SINGAPORE

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ANNEX
SCHEDULE I

Routes to be operated by the designated airline of the Italian Republic:-

| Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 |
|---------------------|--|---------------------|--|
| Points of Departure | Intermediate Points | Points in Singapore | Beyond Points |
| Points in Italy | Points in Europe Points in the Middle East Karachi Bombay New Delhi Colombo Rangoon Bangkok Phnom Penh Kuala Lumpur | Singapore | Jakarta Sydney Melbourne Auckland |

SCHEDULE II

Routes to be operated by the designated airline of the Republic of Singapore:-

| Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 |
|---------------------|---|-----------------|---|
| Points of Departure | Intermediate Points | Points in Italy | Beyond Points |
| Points in Singapore | Points in Asia Points in the Middle East Istanbul Athens Sofia Bucharest Budapest Belgrade | Rome | London Paris Amsterdam Frankfurt Two points in North America (East Coast) |

Notes:

- (1) Any or some of the points on the specified routes in Schedules I and II of the Annex may at the option of the respective designated airline be omitted on any or all flights, provided that these flights originate in the territory of the Contracting Party designating the airline.

- (2) The designated airline of either Contracting Party shall have the right to terminate its services in the territory of the other Contracting Party.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE SUI SERVIZI AEREI
TRA E OLTRE I LORO RISPETTIVI TERRITORI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore, di seguito denominati nel presente Accordo le Parti Contraenti, in quanto firmatari della Convenzione sulla Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;

Desiderosi di concludere un Accordo al fine di regolare i servizi aerei tra i due paesi ed oltre i loro territori;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo, salvo che il contesto non richieda altrimenti:

- a) il termine "la Convenzione" indica la Convenzione sulla Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e comprende tutti gli Alle-

- gati adottati ai sensi dell'Art. 90 di detta Convenzione, come pure ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione, ai sensi degli articoli 90 e 94 (e) della stessa, purché tali Allegati ed emendamenti siano entrati in vigore per entrambe le Parti Contraenti o siano stati da esse ratificati;
- b) il termine "Autorità Aeronautiche" indica per quanto concerne la Repubblica Italiana: il Ministero dei Trasporti Direzione Generale dell'Aviazione Civile e qualsiasi persona o ente autorizzato a svolgere una particolare funzione connessa al presente Accordo; per quanto concerne la Repubblica di Singapore: il Ministero delle Comunicazioni ed Informazioni e ogni altra persona o ente autorizzato a svolgere una particolare funzione connessa al presente Accordo;
- c) il termine "compagnia aerea designata" indica una compagnia aerea che sia stata designata ed autorizzata conformemente all'Articolo 4 del presente Accordo;
- d) il termine "territorio" relativo ad uno Stato ha il significato attribuito dall'Art. 2 della Convenzione;
- e) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "compagnia aerea" e "scalo per scopi non commerciali" hanno il significato loro assegnato dall'Art. 96 della Convenzione.

ARTICOLO 2APPLICABILITA' DELLA CONVENZIONE DI CHICAGO

Le disposizioni della Convenzione si applicheranno anche al presente Accordo, nella misura in cui siano applicabili ai servizi aerei internazionali.

ARTICOLO 3

Concessione di diritti

- 1) Ciascuna Parte Contraente accorda all'altra Parte Contraente i diritti specificati al presente Accordo al fine di istituire e operare servizi aerei sulle rotte specificate nell'apposita tabella dell'Allegato al presente atto (qui di seguito rispettivamente denominati "servizi convenuti" e "rotte specificate").
- 2) Subordinatamente alle disposizioni del presente Accordo, la compagnia aerea designata da ciascuna Parte Contraente godrà dei seguenti privilegi:
 - a) di sorvolare, senza farvi scalo, il territorio dell'altra Parte Contraente;
 - b) di atterrare sul territorio dell'altra Parte Contraente per scopi non commerciali e;
 - c) di effettuare, nell'esercizio di servizi sulle rotte specificate, scali sul territorio dell'altra Parte Contraente nei punti indicati all'Allegato, allo sco

po di imbarcare e sbarcare passeggeri, merci e posta provenienti da o diretti verso altri punti specificati;

- 3) Nessuna delle disposizioni del paragrafo 2) del presente articolo sarà inteso nel senso di conferire alla compagnia aerea di una Parte Contraente il privilegio di imbarcare, nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri, merce e/o poste, trasportati dietro compenso o per noleggio e destinati ad un altro punto nel territorio di tale altra Parte Contraente.

ARTICOLO 4

Designazione delle Compagnie Aeree

- 1) Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di designare per iscritto all'altra Parte Contraente una compagnia aerea per l'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate.
- 2) Ricevuta la designazione, l'altra Parte Contraente, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 3), 4) e 5) del presente Articolo, concederà senza indugio alla compagnia aerea designata la relativa autorizzazione di esercizio.

- 3) Le Autorità Aeronautiche di una Parte Contraente possono richiedere alla Compagnia Aerea designata dalla altra Parte Contraente di dimostrare loro di essere in grado di adempiere alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati all'esercizio dei servizi aerei internazionali da tali Autorità, conformemente alle disposizioni della Convenzione.
- 4) Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di rifiutare la concessione dell'autorizzazione per l'esercizio di cui al paragrafo 2) del presente Articolo, o di imporre quelle condizioni che essa ritenga necessarie per l'esercizio da parte di una Compagnia Aerea designata dei diritti di cui all'Art. 3 del presente Accordo, in ogni caso in cui detta Parte Contraente non abbia avuto una prova soddisfacente che la proprietà sostanziale ed il controllo effettivo di tale Compagnia Aerea siano detenuti dalla Parte Contraente che ha designato la Compagnia Aerea o da suoi cittadini.
- 5) Quando la Compagnia Aerea di ciascuna Parte Contraente è stata in tal modo designata ed autorizzata, essa può cominciare, in qualsiasi momento, ad esercitare i servizi convenuti, purchè sia in vigore una tariffa, fissata conformemente alle disposizioni dell'Art. 8 del presente Accordo, relativamente a quei servizi.

ARTICOLO 5

Revoca o sospensione dei diritti

- 1) Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di revocare un'Autocrizzazione di esercizio o di sospendere l'esercizio dei diritti di cui all'Art. 3 del presente Accordo da parte della Compagnia Aerea designata dall'altra Parte Contraente, ovvero di imporre quelle condizioni che possa ritenere necessarie per l'esercizio di questi diritti:
 - a) nel caso in cui non abbia ottenuto una prova soddisfacente che la proprietà sostanziale e il controllo effettivo di tale Compagnia Aerea siano detenuti dalla Parte Contraente che ha designato la Compagnia Aerea o da cittadini di tale Parte Contraente; oppure
 - b) nel caso in cui detta Compagnia Aerea non si conformi alle leggi o ai regolamenti della Parte Contraente che concede tali diritti; ovvero
 - c) nel caso in cui la Compagnia Aerea manchi in altro modo di operare conformemente alle condizioni previste dal presente Accordo.
- 2) A meno che l'immediata revoca, sospensione o imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1) del presente Articolo non siano essenziali per impedire ulteriori vi

lazioni di leggi o regolamenti. Tale diritto sarà esercitato solo previa consultazione con l'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 6

Esenzione dagli oneri sulle dotazioni di bordo, il carburante, le provviste di bordo, ecc.

- 1) l'aeromobile della compagnie aerea designato da ciascuna Parte Contraente impiegato nei servizi aerei internazionali previsti dal presente Accordo, così come le normali dotazioni, le parti di ricambio, le provviste di carburante e di lubrificanti e le provviste di bordo esistenti sull'aeromobile suddetto, saranno esentati, all'arrivo nel territorio dell'altra Parte Contraente, dai dazi doganali, dalle spese di ispezione e da ogni altro onere fiscale.
- 2) Saranno egualmente esentati dai suddetti dazi doganali, spese di ispezione ed oneri fiscali esclusi gli oneri relativi ai servizi resi:
 - a) il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le normali dotazioni di bordo introdotti nel territorio di ciascuna Parte Contraente dalla Compagnia Aerea designata dall'altra Parte Contraente e destinati ad essere usati esclusivamente dagli aeromobili di detta Compagnia Aerea;

- b) il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo imbarcati nel territorio di ciascuna Parte Contraente, nell'esercizio dei servizi convenuti, entro i limiti ed alle condizioni fissate dalle Autorità competenti di detta altra Parte Contraente e destinati unicamente ad essere utilizzati e consumati durante il volo.
- 3) I materiali che godono dell'esenzione dai dazi doganali e da altri oneri fiscali, previsti ai precedenti paragrafi, non saranno utilizzati per scopi diversi dai servizi aerei internazionali e devono essere riesportati in caso di mancato impiego, a meno che non ne sia permessa la cessione ad altra Compagnia Aerea internazionale, ovvero l'importazione permanente secondo le disposizioni in vigore nel territorio della Parte Contraente interessata.
- 4) Le esenzioni previste al presente articolo, che si applicano anche alla parte dei summenzionati materiali utilizzati o consumati durante il volo sul territorio della Parte Contraente che concede le esenzioni, sono accordate su base di reciprocità e possono essere subordinate alla osservanza delle formalità generalmente applicate su detto territorio, ivi inclusi i controlli doganali.

ARTICOLO 7

Principi che regolano la capacità

- 1) Le compagnie aeree designate di entrambe le Parti Contraenti godranno di pari ed eque possibilità di effettuare servizi convenuti sulle rotte specificate tra i loro rispettivi territori ed oltre.
- 2) Nell'esercizio dei servizi convenuti, la Compagnia Aerea designata di ciascuna Parte Contraente terrà conto degli interessi della Compagnia Aerea designata della altra Parte Contraente, in modo da non interferire indebitamente nei servizi effettuati da quest'ultima sulle stesse rotte o parte di esse.
- 3) I servizi convenuti effettuati dalla Compagnia Aerea designata di ciascuna Parte Contraente dovranno essere strettamente correlati dalle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e avranno quale scopo principale quello di offrire ad un fattore di carico ragionevole, una capacità adeguata a far fronte alle esigenze attuali e ragionevolmente prevedibili del trasporto di passeggeri, merci e poste provenienti da, o destinati al, territorio della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea.

- 4) Le disposizioni per il trasporto di passeggeri, merci e poste imbarcati e sbarcati negli scali lungo le rotte specificate nei territori di Stati diversi da quelli che hanno designato le compagnie aeree saranno adottate tenendo presente il principio generale che la capacità deve essere correlata a:
- a) le esigenze di traffico da e per il territorio della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea;
 - b) le esigenze di traffico dell'area attraversata dalla compagnia aerea, dopo aver preso in considerazione gli altri servizi di trasporto istituiti da compagnie aeree degli Stati compresi nell'area; e
 - c) le esigenze di servizi aerei diretti .
- 5) Le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti si accorderanno sull'applicazione pratica dei principi contenuti nei precedenti paragrafi del presente Articolo.

ARTICOLO 8

TARIFFE

- 1) Ai fini dei seguenti paragrafi, il termine "tariffa" indica il prezzo da pagare per il trasporto di passeggeri e merce e le condizioni in base alle quali tali prezzi vengono applicati, ivi inclusi i prezzi e le condizioni per servizi di agenzie e altri servizi au

- siliari, escludendo tuttavia remunerazioni e condizioni per il trasporto della posta.
- 2) Le tariffe da applicare da parte della Compagnia Aerea di una Parte Contraente per il trasporto da e per il territorio dell'altra Parte Contraente saranno fissate a livelli ragionevoli, tenendo nel debito conto tutti i fattori connessi ivi inclusi il costo di esercizio, un ragionevole profitto e le tariffe di altre Compagnie Aeree per qualsiasi parte delle rotte specificate.
 - 3) Le tariffe di cui al paragrafo 2) del presente Articolo saranno, ove possibile, concordate, per ciascuna delle rotte specificate, tra le Compagnie aeree designate in interessate delle due Parti Contraenti, previa consultazione con le altre Compagnie aeree che operano sull'intera rotta o su una parte di essa, e tale accordo sarà raggiunto, ogniqualevolta ciò sia possibile, mediante le procedure adottate per la fissazione delle tariffe dal l'Associazione Internazionale per i Trasporti Aerei.
 - 4) Le tariffe così concordate saranno sottoposte all'approvazione delle Autorità Aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti, almeno novanta (90) giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. In casi speciali, questo periodo può essere ridotto, subordinatamente al consenso di dette Autorità.
 - 5) Tale consenso può essere dato espressamente, qualora nessuna delle Autorità Aeronautiche abbia espresso la

- propria disapprovazione entro quarantacinque (45) giorni dalla data della presentazione conformemente al paragrafo 4) del presente Articolo, tali tariffe saranno considerate approvate qualora il periodo per la presentazione venga ridotto, come previsto al paragrafo 4), le Autorità Aeronautiche potranno convenire che il periodo entro il quale qualsiasi disapprovazione deve essere ratificata sia inferiore ai quarantacinque (45) giorni.
- 6) Se una tariffa non può essere concordata, conformemente al paragrafo 3) del presente Articolo, o se, nel corso del periodo applicabile conformemente al paragrafo 5) del presente Articolo, un'Autorità Aeronautica notifica all'altra Autorità Aeronautica il suo disaccordo circa una tariffa concordata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3) del presente Articolo, le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti si adopereranno al fine di determinare la tariffa di comune accordo.
- 7) Se le Autorità Aeronautiche non possono convenire su alcuna tariffa presentata loro ai sensi del paragrafo 4) del presente Articolo, o sulla fissazione di qualsiasi tariffa ai sensi del paragrafo 6) del presente Articolo, la controversia sarà composta conformemente alle disposizioni dell'Art. 14 del presente Accordo.

- 8) Una tariffa fissata conformemente alle disposizioni del presente Articolo rimarrà in vigore fino a che una nuova tariffa non sia stata fissata in conformità con le medesime disposizioni.

ARTICOLO 9

Leggi e regolamenti

- 1) Le leggi, i regolamenti e i requisiti amministrativi di una Parte Contraente relativi all'ammissione sul, sosta in, ovvero partenza dal, proprio territorio di un aeromobile impegnato nella navigazione aerea internazionale, o relativi alle operazioni e ala navigazione di tale aeromobile mentre si trova nel proprio territorio, si applicheranno all'aeromobile della Compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente e dovranno essere osservati da tale aeromobile al momento del suo ingresso nel, o partenza dal, e durante la permanenza nel territorio della prima Parte Contraente.
- 2) Le leggi, i regolamenti e i requisiti amministrativi di una Parte Contraente relativi all'ammissione sul, sosta nel, ovvero partenza dal, proprio territorio di passeggeri, equipaggio, merci o posta di una aeromobile, ivi inclusi i regolamenti che si riferiranno all'entrata, allo sdoganamento, all'irriga-

zione, ai passaporti, alla dogana e alla quarantena, saranno osservati da, o per conto di, detti passeggeri, equipaggio, merce o posta dell'aeromobile dell'altra Parte Contraente all'ingresso nel, o alla partenza del, durante la loro permanenza nel territorio della prima Parte Contraente.

- 3) Nell'applicazione delle leggi, regolamenti e requisiti amministrativi statuiti nel presente Articolo, ciascuna Parte Contraente s'impegna a non accordare alcuna preferenza alla propria Compagnia aerea rispetto alla Compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 10

Riconoscimento di licenze e certificati

- 1) I certificati di navigabilità, i certificati di competenza e le licenze rilasciati o convalidati da una delle Parti Contraenti saranno riconosciuti validi dall'altra Parte Contraente durante il periodo della loro validità e subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 2) del presente Articolo.

- 2) Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere come validi, ai fini del sorvolo del proprio territorio, i certificati di navigabilità, di competenza o licenze concessi, o convalidati, ai suoi cittadini dell'altra Parte Contraente o da uno Stato Terzo.

ARTICOLO 11

Rappresentanza della Compagnia

Aerea

- 1) Ciascuna Parte Contraente accorderà alla Compagnia Aerea designata dall'altra Parte Contraente, su base di reciprocità, il diritto di mantenere sul suo territorio, negli scali specificati nella tabella delle rotte, quegli uffici e personale amministrativo, commerciale e tecnico scelti tra i cittadini di una o di entrambe le Parti Contraenti che possa essere necessario per le esigenze della Compagnia aerea designata.
- 2) L'impiego di cittadini di un paese terzo nel territorio di una delle Parti Contraenti sarà permesso previa autorizzazione delle Autorità Competenti.
- 3) Tutto il personale di cui sopra sarà soggetto alle leggi relative all'ammissione e permanenza nel territorio dell'altra Parte Contraente, quali le leggi, i regolamenti e i requisiti amministrativi applicabili su detto territorio.

- 4) L'entità numerica di tale personale, stabilito previo accordo tra le Compagnie aeree designate, sarà sottoposta all'approvazione dell'Autorità competenti delle due Parti Contraenti.
- 5) Ciascuna Parte Contraente fornirà a detti uffici e personale ogni assistenza e facilitazione necessarie.

ARTICOLO 12

Trasferimento dei guadagni

- 1) Ciascuna Parte Contraente accorda alla Compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, su base di reciprocità, il diritto a rendere liberamente i servizi di trasporto aereo, direttamente o attraverso un agente in qualsiasi valuta.
- 2) La Compagnia aerea di ciascuna Parte Contraente sarà libera di trasferire dal territorio di vendita al proprio paese le entrate eccedenti le spese derivanti dalle vendite per il trasporto di passeggeri, merce, posta e servizi ausiliari o supplementari, e gli interessi maturati su detti introiti nel periodo in cui sono depositati in banca in attesa di essere trasferiti.
- 3) La Compagnia aerea di ciascuna Parte Contraente riceverà l'approvazione per tali trasferimenti, entro un massimo di 10 (dieci) giorni dalla do-

manda, in una valuta liberamente convertibile, al tasso ufficiale di cambio in vigore alla data della domanda.

- 4) La Compagnia aerea di ciascuna Parte Contraente sarà libera di effettuare l'operazione di trasferimento degli introiti despositati, non appena ricevuta l'approvazione e senza esser soggetta ad alcun onere fiscale, limitazione o rinvio.
- 5) Se una delle Parti Contraenti impone oneri o limitazioni o rinvii ai trasferimenti delle Compagnie aeree designate dall'altra Parte Contraente, quest'ultima sarà autorizzata a sospendere l'esercizio da parte della Compagnia aerea designata dalla prima Parte Contraente dei diritti di cui ai paragrafi 2), 3) e 4) del presente Articolo.

ARTICOLO 13

Consultazione

- 1) In uno spirito di stretta cooperazione, le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti si consulteranno di tanto in tanto, al fine di assicurare l'attuazione e la soddisfacente osservanza delle disposizioni del presente Accordo e dell'Allegato, accluso allo stesso.

- 2) Qualora una delle Parti Contraenti consideri auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, essa può in qualsiasi momento proporre tale modifica per iscritto all'altra Parte Contraente. Le consultazioni tra le due Parti Contraenti relative a tale proposta di modifica potranno essere condotte sia verbalmente che per iscritto ed inizieranno, a meno che non sia stato diversamente convenuto, entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data della richiesta fatta da una delle Parti Contraenti.
- 3) Qualora una delle Parti Contraenti consideri auspicabile modificare l'Allegato al presente Accordo, tale modifica sarà concordata tramite consultazioni tra le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti.
- 4) Ogni modifica apportata al presente Accordo ovvero al suo Allegato conformemente ai paragrafi 2) e 3) del presente Articolo entrerà in vigore allorché tale modifica sarà stata confermata da uno Scambio di Note attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO 14

Composizione delle controversie

- 1) In caso di controversia tra le Parti Contraenti relativa all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti dovranno in primo luogo

adoperarsi per comporla mediante negoziato.

- 2) Se le Parti Contraenti non riescono a trovare un accordo mediante il negoziato, esse potranno concordare di deferire la controversia alla decisione di qualche persona o ente; se non addivengono ad un accordo in tal senso, la controversia sarà sottoposta, su richiesta di una delle Parti Contraenti, alla decisione di un tribunale di tre arbitri, di cui uno nominato da ciascuna Parte Contraente, mentre il terzo verrà designato dai due arbitri così nominati. Ciascuna Parte Contraente nominerà un arbitro entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data in cui una delle Parti Contraenti ha ricevuto, attraverso i canali diplomatici, dall'altra Parte una notifica con la richiesta di sottoporre la controversia all'arbitrato da parte di detto tribunale; il terzo arbitro dovrà essere nominato entro un ulteriore periodo di sessanta (60) giorni. Se una delle Parti Contraenti non nomina un arbitro entro il periodo specificato, o se il terzo arbitro non viene nominato entro il periodo specificato, il Presidente del Consiglio dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile potrà, su richiesta di una delle Parti Contraenti, nominare un arbitro o arbitri a seconda del caso. In tale circostanza, il terzo arbitro sarà un cittadino di uno stato terzo e agirà nelle vesti di Presidente del Tribunale arbitrale.

- 3) Le Parti Contraenti si conformeranno a qualsiasi decisione espressa ai sensi del paragrafo 2) del presente Articolo.
- 4) Se e fintanto che una delle Parti Contraenti o la Compagnia aerea designata da una delle Parti Contraenti non si conforma ad una decisione espressa ai sensi del paragrafo 2) del presente Articolo, l'altra Parte Contraente potrà limitare, sospendere, ovvero revocare qualsiasi diritto o privilegio da essa accordato, in base al presente Accordo, al la Parte Contraente in difetto o alla Compagnia aerea designata di detta Parte Contraente, ovvero al la Compagnia aerea in difetto.

ARTICOLO 15

Adeguamento alle Convenzioni Multilaterali

Qualora venissero conclusi una Convenzione o un Accordo multilaterali relativi al trasporto aereo a cui entrambe le Parti Contraenti aderiscono, il presente Accordo sarà modificato per adeguarsi alle disposizioni di tale Convenzione o Accordo, tramite consultazioni tra le due Parti Contraenti.

ARTICOLO 16

Fornitura di dati statistici

Le Autorità Aeronautiche di una Parte Contraente forniranno periodicamente alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, su richiesta, dati statistici o altre informazioni simili, che possano essere ragionevolmente richieste, relative al traffico sui servizi concordati effettuato da parte delle rispettive compagnie aeree designate da e per il territorio dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 17

Denuncia

Una qualsiasi delle Parti Contraenti può in qualsiasi momento notificare all'altra Parte Contraente la sua decisione di denunciare il presente Accordo; tale notifica sarà simultaneamente comunicata all'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile.

In tal caso, l'Accordo avrà termine dodici (12) mesi dopo la data nella quale sia stato ricevuto l'avviso di denuncia dall'altra Parte Contraente, a meno che l'arrivo di denuncia non venga ritirato di comune accordo, prima della scadenza di detto periodo. In attesa di accusa di ricevimento da parte dell'altra Parte Contraente, l'arrivo sarà considerato come ricevuto quattordici (14) giorni dopo che la notifica è sta

ta ricevuta dall'Organizzazione Internazionale per la
Aviazione Civile.

ARTICOLO 18

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore non appena le
Parti Contraenti si saranno scambiati i rispettivi
strumenti di ratifica.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autoriz-
zati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presen-
te Accordo.

Fatto in duplice copia a Singapore, in lingua ingle-
se, il 28 giugno 1985

Salvatore Cina
Per il Governo della
Repubblica Italiana

NG Wee Hiong
Per il Governo della
Repubblica di Singapore

ALLEGATOTABELLA I

Rotte sulle quali la Compagnia aerea designata dalla Repubblica Italiana deve effettuare i servizi:

| <u>Colonna 1</u> | <u>Colonna 2</u> | <u>Colonna 3</u> | <u>Colonna 4</u> |
|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Scali di partenza | Scali intermedi | Scali a Singa pore | Scali al di là Singapore |
| Scali in Italia | Scali in Europa | Singapore | Jakarta |
| | " " | Medic Oriente | Sydney |
| | " " | Karachi | Melbourne |
| | " " | Bombay | Auckland |
| | | Nuova Delhi | |
| | | Colombo | |
| | | Rangoon | |
| | | Bangkok | |
| | | Phnom Penh | |
| | | Kuala Lumpur | |

TABELLA II

Rotte sulle quali la Compagnia aerea designata dalla Repubblica di Singapore deve effettuare i servizi:-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| <u>Colonna 1</u> | <u>Colonna 2</u> | <u>Colonna 3</u> | <u>Colonna 4</u> |
|-----------------------|---|---------------------|--|
| Scali di partenza | Scali inter- medi | Scali in Ita lia | Scali al di là del l'Italia |
| Scali a Singa pore | Scali in Asia " " Medio Oriente Istanbul Atene Sofia Bucarest Budapest Belgrado | Roma | Londra Parigi Amsterdam Francoforte Due scali in America del Nord (Costa Orien tale) |

ANNOTAZIONI:

- 1) Tutti o alcuni degli scali sulle rotte specificate alle Tabelle I e II dell'Allegato possono, a scelta della rispettiva Compagnia aerea designata, essere omessi su uno o tutti i voli, purché tali voli abbiano inizio nel territorio della Parte Contraente che designa la Compagnia aerea.
- 2) La Compagnia aerea designata di una delle Parti Contraenti avrà il diritto di terminare i servizi nel territorio dell'altra Parte Contraente.